



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 149

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 23 aprile 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

4 ^a - Difesa	<i>Pag.</i>	39
5 ^a - Bilancio	»	50
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	54

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i>	5
7 ^a (Istruzione) e 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)	»	32

Commissioni congiunte

14 ^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato con X (Attività produttive, commercio, turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	68
---	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo) e

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 23 aprile 2009

1^a Seduta

Presidenza del presidente

Andrea GIBELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter comma 2 del Regolamento della Camera, il Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PRECEDURE INFORMATIVE

Audizione ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter comma 2, del Regolamento della Camera, del Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva, sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ringrazia anzitutto il commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva, e tutti i colleghi, deputati e senatori, presenti a questo importante incontro che costituisce un'utile occasione per fare il punto sulle più recenti iniziative adottate a livello europeo in materia di tutela

dei consumatori. Il riferimento è in particolare alla proposta di direttiva che propone un radicale cambiamento di prospettiva rispetto alla situazione vigente: in sostanza, si prospetta un'armonizzazione completa a livello europeo per cui gli Stati membri dovrebbero rinunciare a disposizioni incoerenti con il dettato della proposta di direttiva. Occorre tuttavia anche considerare che questa proposta ha suscitato preoccupazioni da parte di alcuni parlamenti nazionali. In particolare, il Bundesrat tedesco e il Senato francese si sono pronunciati negativamente rilevando che l'armonizzazione completa contrasterebbe con il principio della sussidiarietà. Si tratta di rilievi che devono essere attentamente valutati dalla Commissione per scongiurare il rischio di produrre effetti diametralmente opposti a quelli che si intendono perseguire.

Sembra invece opportuno una maggiore armonizzazione a livello europeo per quanto concerne le specifiche forme di tutela dei consumatori che si traducono nell'attivazione di procedure di ricorso collettivo (la cosiddetta *class action*). Non può sottovalutarsi il rischio che l'esistenza di regimi assai differenti sotto questo profilo esponga alcuni sistemi produttivi all'eventualità di sostenere oneri di gran lunga superiori, per l'attivazione di ricorsi collettivi, a quelli cui potrebbero essere esposti altri, laddove tale facoltà non sia consentita.

Il commissario Kuneva svolgerà una relazione sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori; successivamente, come di consueto, i colleghi potranno porre le domande e le questioni che riterranno opportune. Peraltro, in relazione ai tempi piuttosto limitati che sono previsti per l'audizione, e al fine di consentire al Commissario Kuneva di rispondere alle questioni poste, riterrei opportuno che intervenisse non più di un rappresentante per gruppo per ciascuna delle Commissioni presenti.

Il commissario europeo Meglena Kuneva svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Giacomo SANTINI (*Pdl*), i deputati Sandro GOZI (*PD*) e Laura FRONER (*PD*), indi i senatori Mauro Maria MARINO (*PD*) e Ida GERMONTANI (*Pdl*).

Il Commissario europeo fornisce ulteriori precisazioni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia il Commissario per l'esauriente relazione svolta e la dettagliata replica alle questioni poste; dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 23 aprile 2009

27^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BALDASSARRI, con l'accordo unanime, avverte che si passerà alla illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati a tutti gli articoli del disegno di legge (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Il senatore VITALI (PD) illustra l'ordine del giorno G/1117-B/1/1, 5 e 6 (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della 1^a seduta pomeridiana di ieri). Prendendo atto delle assicurazioni fornite ieri dal ministro Calderoli davanti alla 1^a Commissione permanente in merito alla presentazione dei disegni di legge in materia di individuazione e allocazione delle funzioni degli enti locali, ritiene opportuno sollecitare il Governo af-

finché, dopo il confronto con le Regioni, formalizzi le proprie iniziative legislative.

L'attuazione del federalismo fiscale, a suo avviso, dovrebbe realizzarsi contestualmente all'attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione: la riallocazione delle funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà, infatti, determinerebbe non solo un risparmio di risorse ma anche una maggiore efficienza delle istituzioni, offrendo anche strumenti adeguati per procedere a un'opportuna semplificazione delle strutture amministrative dello Stato.

Illustra quindi l'emendamento 2.1, volto a prevedere, tra i principi e criteri direttivi della delega, anche la determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei diversi territori verso i costi e i fabbisogni *standard* e ad assicurare un processo pluriennale di convergenza degli obiettivi di servizio.

Il presidente BALDASSARRI, illustra l'emendamento 2.4, tendente a prevedere il principio che l'attuazione del federalismo deve assicurare una riduzione della pressione fiscale. Ricorda in premessa che il federalismo fiscale trova il suo fine ultimo nella razionalizzazione delle spese, sulla piena responsabilità degli enti decentrati nelle decisioni di entrate e spese, nella riduzione dei costi dei servizi erogati. Dopo aver accennato ad un ordine del giorno da lui presentato in prima lettura e accolto dal Governo in Assemblea, di analogo tenore all'emendamento, specifica che la proposta emendativa è volta a contenere la pressione fiscale entro la soglia del 42 per cento nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi e di ridurla al 40 per cento entro i successivi tre anni. Si tratta di una proposta già avanzata durante l'esame in prima lettura, condivisa sostanzialmente da tutte le forze politiche, come testimoniato dall'iter del citato ordine del giorno. A suo avviso, la generale condivisione politica di tale principio, ove ribadito in terza lettura, potrebbe, ampiamente giustificare un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati anche in tempi estremamente rapidi e solleciti.

Il senatore VITALI (PD) illustra l'emendamento 2.7 che, dopo le opportune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rafforza ulteriormente la procedura parlamentare per l'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi, precisando che, se il Governo non intende conformarsi, trasmette nuovamente i testi con osservazioni ed eventuali modificazioni per l'espressione del parere.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 2.9, che precisa l'oggetto del decreto legislativo da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, indicando, oltre all'armonizzazione dei bilanci, anche i tributi delle Regioni e degli enti locali e le partecipazioni al gettito dei tributi erariali, le modalità di esercizio delle competenze legislative sui mezzi di finanziamento e la determinazione dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.

Si sofferma sull'emendamento 3.2, che ribadisce che la composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale deve essere proporzionale ai Gruppi anche dopo la sua costituzione.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) si sofferma sull'emendamento 1.2, che precisa l'ambito solo finanziario e non anche istituzionale delle norme previste per il Comune di Roma quale Capitale della nazione, sottolineando l'esigenza di fugare ogni dubbio circa la configurazione istituzionale di Roma capitale.

Illustra l'emendamento 6.1, che sottolinea l'esigenza che la vigilanza sull'anagrafe tributaria sia esercitata dall'apposita Commissione parlamentare, avvalendosi anche della Commissione costituita presso il Ministero delle finanze per presiedere all'albo dei soggetti privati abilitati a effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate delle Province e dei Comuni.

Il senatore VITALI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 7.1, che sottolinea la necessità di assicurare un finanziamento integrale di tutte le funzioni attribuite alle Regioni.

La senatrice BASTICO (*PD*) illustra congiuntamente le proposte 8.5 e 8.10, rilevando che esse ripropongono essenzialmente il testo a suo tempo accolto dal Senato. Le modifiche introdotte dalla Camera infatti a suo giudizio, hanno peggiorato il testo, in quanto è stato espunto il diritto allo studio dal novero delle funzioni ricomprese nella categoria dell'istruzione. Pur comprendendo che l'orientamento della maggioranza è quello di approvare il testo nell'attuale formulazione, ritiene indispensabile approvare almeno un ordine del giorno che formuli un indirizzo politico al Governo volto a stabilire che rientra nella funzione fondamentale dell'istruzione il diritto allo studio, dizione nella quale si ricomprendono attività rilevanti per garantire l'accesso e il raggiungimento di livelli di successo nell'apprendimento.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra la proposta 8.6, rilevando come essa reintroduca nelle funzioni fondamentali il trasporto pubblico locale, funzione esclusa dalle modifiche della Camera.

Il senatore VITALI (*PD*) illustra la proposta 8.8, volta ad eliminare qualsiasi preoccupazione in merito alle modalità perequative del fondo previsto per i livelli non essenziali delle regioni. Il testo in esame infatti appare poco chiaro e rischia di compromettere l'effettiva funzione perequativa del fondo ivi previsto. Illustra poi le proposte analoghe 13.1, 13.2 e 13.3 concernenti la perequazione delle funzioni non fondamentali degli enti locali. In questo caso, ancor più che nel precedente, le preoccupazioni sono motivate dal fatto che tra le funzioni non fondamentali dei comuni rientrano aspetti caratterizzanti delle scelte politiche delle amministrazioni locali.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 11.1, rilevando l'opportunità di prevedere forme di premialità per gli enti locali che raggiungano dimensioni ottimali.

Il senatore VITALI (*PD*) illustra poi la proposta 23.1 volta ad escludere Reggio Calabria dal novero delle città metropolitane. Ritene che la qualificazione di Reggio Calabria come città metropolitana, approvata dalla Camera dei deputati, sia improvvida in quanto potrebbe dar adito ad altre richieste. In merito alla proposta 27.1, fa presente che essa ripristina il testo approvato dal Senato. Anche se riconosce che la modifica introdotta dalla Camera è stata voluta all'unanimità, rileva tuttavia che si tratti di una scelta sbagliata.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) illustra la proposta 28.1 volta soprattutto ad evitare che il disegno di legge determini maggiori spese per la finanza pubblica. Si tratta di un principio fondamentale che in passato non è stato rispettato giacché l'apparato centrale dello Stato non ha ridotto i propri volumi di spesa a seguito del trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali.

Il senatore MORANDO (*PD*) aggiunge la propria firma e illustra la proposta 28.2, svolgendo poi alcune considerazioni più generali sul disegno di legge in esame. Osserva infatti che esso presenta alcune lacune testuali, quali ad esempio l'ambiguità sui criteri contabili (competenza o cassa) ovvero alla omessa distinzione tra parte corrente e spese in conto capitale ai fini della riduzione dei trasferimenti per le funzioni fondamentali, ma soprattutto mostra anche dei difetti di contesto. Sotto tale punto di vista, fa presente che una parte consistente del provvedimento si basa sulle informazioni rilevanti per l'emanazione dei decreti legislativi (quali quelle per la determinazione dei costi *standard*). La sede di raccolta ed elaborazione di tali informazioni, tuttavia, è la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha una connotazione troppo centralistica e troppo dipendente dal ruolo della Ragioneria generale dello Stato. Tale aspetto, prosegue l'oratore, può determinare un ostacolo all'attuazione del federalismo stesso qualora i comuni dovessero scegliere di non cooperare se i dati non fossero ritenuti congrui. Tale impostazione centralistica può essere tuttavia temperato da un «contrappeso» di natura parlamentare che potrebbe essere costituito dal rafforzamento dei servizi di bilancio di Camera e Senato. Questa potrebbe essere la sede per verificare la solidità dei dati, elemento cardine per giungere all'attuazione del federalismo in modo partecipato tra Stato centrale e sistema delle autonomie. Rileva poi, sempre in termini di contesto, che il disegno di legge in titolo fa rinvio, per taluni aspetti, alla legge di riforma della contabilità pubblica. Si potrebbe determinare quindi un paradosso qualora anche la legge di contabilità pubblica facesse rinvio all'individuazione di talune soluzioni ai decreti attuativi del disegno di legge sul federalismo fiscale. In tal caso, infatti, le soluzioni non verrebbero individuate né nel-

l'uno né nell'altro provvedimento. Occorre pertanto introdurre specifiche disposizioni in tema di Patto di stabilità interno almeno in sede di riforma della legge di contabilità pubblica, in modo tale che esse siano rafforzate, permanenti e compatibili con il disegno di legge in esame. A tal proposito ritiene peraltro che il modello ottimale di definizione degli obiettivi di spesa e di *deficit* degli enti locali all'interno del patto di stabilità, dovrebbe essere improntato sull'aggregato anziché a livello di singolo ente locale. Infine, vi dovrebbe essere un raccordo coerente con il codice delle autonomie e con la riforma federale del Senato. Tutti questi passaggi sono tra loro intrinsecamente correlati e dovrebbero essere inseriti in una cornice coerente per la buona riuscita del processo. Conclude rilevando che, a suo avviso, il Governo potrebbe fornire al Parlamento le simulazioni sull'impatto del disegno di legge in esame, posto che alcune università italiane stanno già elaborando analisi di questo tipo. Ormai il quadro è chiaro e quindi è possibile predisporre simulazioni attendibili sulla base della spesa attuale. Ritiene che si tratti di una questione che attiene ai corretti rapporti istituzionali tra Parlamento e Governo.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) si pronuncia in senso favorevole all'ordine del giorno G/1117-B/1/1, 5 e 6, dichiarando di condividere la rilevanza delle questioni da esso poste.

Esprime viceversa un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, dal momento che essi ripropongono questioni sulle quali il Senato è stato a lungo impegnato in un attento e scrupoloso esame in prima lettura, raggiungendo una soluzione di equilibrio che egli ritiene appropriata e soddisfacente.

Sottolinea poi che alcune delle proposte emendative presentate mirano ad affinare e migliorare ulteriormente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati mentre le altre intendono reintrodurre formulazioni normative presenti nel testo licenziato dal Senato, nel presupposto che le modificazioni approvate dall'altro ramo del Parlamento siano peggiorative.

Con riferimento alle questioni recate nell'emendamento 2.4, presentato dal presidente Baldassarri, sottolinea, a testimonianza della loro rilevanza, che in prima lettura il Governo e la maggioranza si erano assunti l'impegno politico di dar corso all'ordine del giorno, vertente sulle medesime tematiche, approvato dall'Assemblea del Senato con avviso unanime. Ciò nonostante, ribadisce il proprio parere contrario alla luce della necessità di preservare i contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Aggiunge inoltre che un'approfondita discussione delle questioni sollevate dal senatore Morando, con riferimento alla proposta di unificare e

rafforzare il servizio del bilancio dei due rami del Parlamento e la revisione del Patto di stabilità in favore del potere di spesa per investimenti degli enti locali, potrà avere luogo durante l'esame in sede referente del disegno di legge di riforma delle procedure di bilancio (Atto Senato n. 1397), auspicando l'instaurazione di un confronto costruttivo fra tutte le componenti del Parlamento per raggiungere un avanzato punto di sintesi delle varie istanze, analogamente a quanto è accaduto durante l'iter parlamentare del disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale.

Dichiara infine la propria disponibilità a valutare con attenzione gli ordini del giorno che dovessero risultare dalla eventuale trasformazione delle proposte emendative.

Il ministro CALDEROLI ribadisce preliminarmente che il Governo intende pervenire all'approvazione definitiva del disegno di legge senza ulteriori modifiche rispetto a quelle già apportate dalla Camera dei deputati, per evitare l'allungamento dei tempi di attuazione della riforma federalista, considerati anche i termini per l'esercizio delle deleghe recate dal disegno di legge.

Invita pertanto al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, che potrebbero essere trasformati in ordini del giorno, preannunciandone una valutazione positiva per quel che riguarda in particolare la proposta 6.1 del senatore D'Ubaldo.

Dichiara inoltre di accogliere l'ordine del giorno G/1117-B/1/1,5 e 6, giudicando di estremo interesse la proposta del senatore Vitali sulla riorganizzazione degli uffici periferici del Governo, che rappresenterebbe a suo avviso un considerevole salto di qualità nella razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa.

Ribadisce poi che è in corso di predisposizione la stesura definitiva del disegno di legge recante la Carta delle autonomie locali e aggiunge, in relazione alla proposta di unificazione dei servizi del bilancio della Camera e del Senato, avanzata dal senatore Morando, che essa riveste un contenuto di grande rilievo, soprattutto nella prospettiva di una riforma costituzionale volta a diversificare le funzioni e le competenze legislative dei due rami del Parlamento.

Sottolineata l'importanza dei temi posti dagli emendamenti dell'opposizione, in relazione alla sanità, all'istruzione e al trasporto pubblico locale, evidenzia in proposito la necessità di preservare le formulazioni normative definite dalla Camera dei deputati, con un accordo quasi unanime delle singole forze parlamentari, considerato che esse rappresentano a suo parere un avanzato punto di sintesi.

Il senatore VITALI (*PD*), preso atto della positiva valutazione del Relatore e del Governo con riguardo all'ordine del giorno G/1117-B/1/1,5 e 6, dichiara di ritirarlo in vista di una sua riproposizione per l'esame in Assemblea.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia che il gruppo Partito democratico si riserva la possibilità di presentare ordini del giorno in Assemblée sulle questioni evidenziate nei propri emendamenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la sussistenza del numero legale prescritto per deliberare, pone in votazione l'emendamento 1.1 che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti dall'1.2 al 2.3.

Il senatore MORANDO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.4. Dopo l'annuncio di voto favorevole da parte del senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), l'emendamento 2.4 posto in votazione, risulta respinto.

In esito a distinte votazioni le Commissioni riunite respingono anche gli emendamenti dal 2.5 al 23.1.

Il senatore MORANDO (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 27.1, segnalando che esso intende reintrodurre il riferimento al patto di convergenza, disciplinato dall'articolo 18, in luogo di quello al Patto di stabilità interno, introdotto dalla Camera dei deputati, con una modifica a suo parere nettamente peggiorativa e priva di senso.

La questione ha un grande rilievo politico, poiché una delle linee portanti del testo licenziato dal Senato era il coinvolgimento delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome nel processo di realizzazione del patto di convergenza, del quale sottolinea le fondamentali implicazioni sull'assetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Dopo aver ribadito che la menzione del rispetto del Patto di stabilità interno è assolutamente superflua, esprime forti perplessità sul procedimento di verifica della congruità delle attribuzioni finanziarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, rilevando che esso, nella configurazione che assume con la modifica apportata dalla Camera dei deputati, è destinato a generare un serio contenzioso tra lo Stato e le autonomie speciali, rischiando in alternativa di non poter essere addirittura attuato.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*), anticipando il voto contrario della propria parte politica, esprime stupore per i rilievi svolti dal senatore Morando, ricordando che il testo all'esame del Senato è stato definito con il consenso delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome interessate, e ha altresì raccolto un ampio consenso politico presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea pertanto che esso è un importante

punto di sintesi tra i vari interessi in gioco e non deve essere messo in discussione dal punto di vista politico.

Il ministro CALDEROLI ricorda che il testo in esame ha ricevuto l'avallo dei rappresentanti delle Regioni ad autonomia speciale e delle province di Trento e Bolzano e discende altresì dall'approvazione quasi unanime di un emendamento proposto dall'opposizione durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 27.1 e, con successive e separate votazioni, le proposte dalla 27.2 alla 28.2.

Si passa quindi alla votazione per il conferimento del mandato al Relatore.

Il senatore BARBOLINI (PD) motiva il voto di astensione della propria parte politica, preannunciando altresì che essa intende designare il senatore Vitali quale relatore di minoranza per l'esame in Assemblea.

Nel richiamarsi ai rilievi svolti dai senatori del proprio Gruppo, osserva che il testo in esame può essere considerato un buon risultato legislativo grazie all'apporto dato dalla propria parte politica durante l'esame parlamentare del disegno di legge sia alla Camera che al Senato, facendo presente che in esso sono stati introdotti importanti miglioramenti, come confermato anche dal giudizio positivo della Corte dei conti che ha dato atto del venir meno dei profili normativi che avrebbero rischiato di introdurre un modello di federalismo fiscale improntato ad una logica competitiva. Viceversa, dopo l'accoglimento delle modifiche prospettate dall'opposizione, il federalismo fiscale che il Parlamento si appresta ad approvare si ispira a un principio solidaristico volto alla promozione della crescita e dello sviluppo delle singole realtà territoriali.

Auspica inoltre che il Governo mantenga il suo impegno a presentare quanto prima al Parlamento il disegno di legge sull'ordinamento delle autonomie locali in ordine al quale preannuncia l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica in una logica di confronto di merito con la maggioranza e il Governo, come è avvenuto durante la discussione del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

Ribadisce tuttavia che il testo in esame contiene numerose questioni irrisolte, in relazione alle quali richiama le riserve della propria parte politica. In primo luogo, la mancata previa definizione delle funzioni amministrative degli enti locali, rinviate dal Governo a una fase successiva, determinerà confusione nella definizione dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Dopo aver ricordato che essi stanno attraversando un momento di estrema difficoltà dal punto di vista finanziario, ricorda la proposta avanzata dalla propria parte politica di un allargamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per consentire ai comuni margini maggiori di operatività nell'effettuare spese per investimenti, con riferimento agli ap-

palti pubblici già in corso di esecuzione, in una fase di grave crisi economica per le imprese.

Ricordato che ulteriori questioni insolute riguardano il finanziamento delle funzioni amministrative connesse all'esercizio del diritto allo studio e l'inclusione di Reggio Calabria nel novero delle città metropolitane, lamenta la mancata presentazione di un quadro sulla finanza pubblica delle Regioni e degli enti locali, quale risulterebbe dall'approvazione del disegno di legge, il quale avrebbe consentito una reale discussione della riforma proposta soprattutto con riferimento ai flussi di entrata delle autonomie territoriali ed al conseguente finanziamento delle loro spese. Al riguardo, esprime l'avviso che dietro alla mancata predisposizione di tale documento vi sia una precisa ragione politica, interna allo schieramento della maggioranza, diretta a non evidenziare tutti i potenziali profili problematici della riforma sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Preannuncia infine che il Gruppo Partito democratico intende presentare, per l'esame in Assemblea, specifici ordini del giorno su tali questioni, auspicando che il Governo e la maggioranza siano disponibili a valutarli positivamente.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*), pur rilevando come il provvedimento persegua obiettivi condivisi dalle diverse parti politiche e sia il frutto di un lavoro che ha coinvolto i membri delle Commissioni senza posizioni precostituite, preannuncia l'astensione non partecipando al voto.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) esprime soddisfazione per l'esito raggiunto e sottolinea come il provvedimento di attuazione del federalismo fiscale costituisca una riforma fondamentale per il Paese, condivisa aldilà delle diverse posizioni politiche. Evidenzia in tal senso la necessità che tale riforma si accompagni ad una parallela revisione in senso federalista dell'assetto costituzionale, che risponda all'interesse della collettività e sia anch'essa condivisa dalle diverse parti politiche. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver ringraziato tutti i partecipanti per la qualità del lavoro svolto, evidenzia come il provvedimento costituisca finalmente l'attuazione della previsione costituzionale in materia di federalismo fiscale, sottolineando al riguardo come l'esame svolto abbia dimostrato un lavoro collaborativo e condiviso tra maggioranza ed opposizione su temi che riguardano l'assetto delle istituzioni, senza pregiudiziali di posizioni politiche. Richiama il tema della carta delle autonomie, già all'esame della Commissione affari costituzionali, sottolineando poi la necessità che all'attuazione del federalismo fiscale si accompagni una complessiva ridefinizione degli assetti istituzionali con particolare riferimento al ruolo dei due rami del Parlamento. Ringrazia infine il ministro Calderoli per la continuità del lavoro svolto in rappresentanza del Governo in ordine ai molteplici aspetti del provvedimento, preannunciando quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Il ministro CALDEROLI esprime il proprio ringraziamento a tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto, auspicando una pronta definizione dell'esame anche nel passaggio presso l'Assemblea.

Il presidente BALDASSARRI pone quindi ai voti la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge 1117-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1117-B**Art. 1.****1.1**

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2

D'UBALDO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» con le seguenti: «e detta norme sull'ordinamento finanziario del Comune di Roma in quanto Capitale della nazione».

1.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, 'ultimo periodo dopo le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa alle Regioni a statuto speciale».

Art. 2.**2.1**

BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, D'UBALDO, BARBOLINI, BASTICO

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei di-

versi territori verso i costi e i fabbisogni standard, nonché assicurare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui al successivo articolo 18;».

2.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo tipico da definire d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

2.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazione pubbliche;».

2.4

BALDASSARRI

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) determinazione del limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti

legislativi di cui al presente articolo, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo; previsione che entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non superi il 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente la pressione fiscale complessiva non superi il 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno; determinazione nel Documento di programmazione economico-finanziaria di un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione; a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici; salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;».

2.5

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera u), alle parole: «previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato.» *premettere:* «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente;».

2.6

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera mm) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato».

2.7

ADAMO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3.».

2.8

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h).

2.9

VITALI, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO

Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole da: «i principi fondamentali» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «norme in materia di:

- a) tributi delle regioni degli enti locali e partecipazioni al gettito dei tributi erariali;
 - b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;
 - c) determinazione dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;
 - d) armonizzazione dei bilanci».
-

2.10

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 20» *inserire il seguente periodo:* «L'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1 è comunque subordinata alla introduzione nell'ordinamento italiano della "Carta delle autonomie locali" in cui saranno individuate

le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; disciplinato l'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e del procedimento di istituzione delle città metropolitane;

stabiliti i principi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni;

nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio».

2.11

STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, D'UBALDO, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ne assicura la coerenza con il processo di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e relativo alla definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 3.

3.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere l'articolo.

3.2

BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari anche dopo la sua costituzione.»

3.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «dei quali» fino a: «in rappresentanza dei comuni» con le seguenti: «dei quali sei in rappresentanza delle regioni di cui tre appartenenti alle Assemblee regionali; due in rappresentanza delle province; quattro in rappresentanza dei comuni di cui, uno in rappresentanza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e uno dei comuni delle aree metropolitane».

3.4

BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, VITALI, MERCATALI, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Comitato partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite con apposito regolamento».

Art. 6.**6.1**

D'UBALDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi anche della Commissione istituita in base al comma 2, articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 7.**7.1**

INCOStANTE, ADAMO, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

7.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della legislazione statale» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali e».

7.3

ADAMO, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, LUSI, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione».

7.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione» con le seguenti: «riferibili al proprio territorio».

Art. 8.**8.1**

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative», con le seguenti: «all'esercizio delle loro funzioni».

8.2

BASTICO, MERCATALI, D'UBALDO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle prestazioni fissati dalla legge statale» aggiungere le seguenti: «e dei fabbisogni standard».

8.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».

8.4

BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in condizioni» aggiungere le seguenti: «di uniformità,».

8.5

INCOSTANTE, VITALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1)».

8.6

STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, D'UBALDO

Al comma 3, dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: «, il trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c) del comma 1.

8.7

BIANCO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «lettera a), numero 1)» aggiungere le seguenti: «e di cui alla lettera a), numero 2)»; dopo la parola: «IVA» aggiungere le seguenti: «dei tributi propri»;

sostituire la lettera e) con la seguente:

*«e) definizione delle modalità con le quali le spese di cui alla lettera a), numero 1) sono perequate in base al principio dei fabbisogni *standard*, mentre le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono perequate in base al principio delle differenze delle capacità fiscali».*

8.8

VITALI, INCOSTANTE, D'UBALDO, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, LUSI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle compartecipazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), nell'insieme delle regioni».

8.9

INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BIANCO, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità con cui il valore dell'aliquota di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF richiesta per il funzionamento del sistema perequativo delle capacità fiscali delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), è determinato in misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da coprire la differenza tra il livello attuale di tali spese e i gettiti delle imposte dedicate al loro finanziamento come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera d)».

8.10

BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, BIANCO, VITALI, LUSI, ADAMO, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti» con le seguenti: «per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 11.**11.1**

MERCATALI, BARBOLINI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, ADAMO, LUSI, VITALI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) forme di premialità per l'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori».

Art. 13.**13.1**

ADAMO, LUSI, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, VITALI, MERCATALI, BASTICO, D'UBALDO, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro capite dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica pro capite in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili pro capite in ciascun ente dei tributi e delle partecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni».

13.2

BIANCO, MERCATALI, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, D'UBALDO, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle partecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province;».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole da: «e le città metropolitane» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante media e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da indi-

viduare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

13.3

D'UBALDO, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI, BARBOLINI, ADAMO, LUSI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni, le province e le città metropolitane di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

Art. 15.

15.1

LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

Art. 16.

16.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «l'azione» *a:* «vincolate nella destinazione;» *con le seguenti:* «l'azione per la rimozione degli

squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piano organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;».

Art. 18.

18.1

VITALI, ADAMO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO, BASTICO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisogni *standard* necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 22, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 19, nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.».*

Art. 19.

19.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere l'articolo.

19.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni sono esclusi quei beni, facenti parte del patrimonio di cui al presente comma,

che sono stati inseriti in programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico;».

19.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; definizione dei criteri ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL, tenuto conto del valore dei cespiti patrimoniali ad essi attribuiti».

19.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, la lettera a) dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; individuazione delle tipologie di cespiti patrimoniali da attribuire agli enti di cui al comma 1 per le quali deve essere mantenuta la titolarità in capo allo Stato a garanzia del debito pubblico».

19.5

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «beni da attribuire;» aggiungere le seguenti: «ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le regioni a statuto speciale».

Art. 21.**21.1**

MERCATALI, ADAMO, BARBOLINI, LUSI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, STRADIOTTO, BASTICO, D'UBALDO

Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando l'eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attraverso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell'ultimo quinquennio;».

Art. 22.**22.1**

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 alle parole: «da effettuare nelle aree sottoutilizzate» premettere le seguenti: «, intendendo per infrastrutture la rete stradale, autostradale e ferroviaria, rete telematica, idrica, fognaria, elettrica e del gas, strutture portuali ed aeroportuali, aule scolastiche, posti letto ospedalieri per cura e riabilitazione e posti per didattica e ricerca universitaria in proporzione agli abitanti», e aggiungere le seguenti: «, garantendo alle regioni del Meridione una quantità di risorse proporzionate ai Fondi per le aree sottoutilizzate.».

Art. 23.**23.1**

D'UBALDO, INCOSTANTE, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BARBOLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e Reggio Calabria».

Art. 27.**27.1**

VITALI, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di stabilità interno» con le altre: «di convergenza di cui all'articolo 18».

27.2

D'UBALDO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, VITALI, LUSI, STRADIOTTO, BASTICO, INCOSTANTE, BIANCO

Sopprimere il comma 7.

27.3

STRADIOTTO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, D'UBALDO, ADAMO, LUSI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

Art. 28.**28.1**

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è corredato di relazione tecnica sugli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle disposizioni in esso contenute. Qualora l'attuazione di uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 determini nuovi o maggiori oneri, i

medesimi decreti possono essere deliberati in via definitiva solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In allegato al Documento di programmazione economico finanziaria il Governo presenta annualmente una relazione che dà conto degli effetti finanziari e redistributivi derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché della dinamica della spesa corrente e della pressione fiscale e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici in ciascun livello di governo.».

28.2

BARBOLINI, VITALI, ADAMO, LUSI, D'UBALDO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, BASTICO, MERCATALI, BIANCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento, in allegato al Documento di programmazione economica-finanziaria, una relazione idonea a consentire una valutazione dell'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.».

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)****9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

Giovedì 23 aprile 2009

6^a Seduta*Presidenza del Presidente della 7^a Commissione*
POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Rete delle Regioni d'Europa OGM-free, il dottor Paolo Petrini, vice presidente e assessore all'agricoltura della regione Marche, il signor Roberto Gatto, funzionario della regione Marche e rappresentante nel comitato direttivo della Rete, il dottor Fabio Boscaleri, funzionario della regione Toscana e rappresentante nel comitato direttivo della Rete, il dottor Daniele Govi, funzionario della regione Emilia-Romagna, nonché la dottoressa Giovanna Sinatra, dirigente della regione Lazio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove le Commissioni riunite convengano, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione di rappresentanti della Rete delle Regioni d'Europa OGM-free

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver introdotto brevemente i temi oggetto dell'audizione, dà la parola agli auditi.

Il dottor Paolo PETRINI, vice presidente e assessore all'agricoltura della regione Marche, dopo aver ripercorso l'evoluzione storica della Rete delle Regioni europee OGM-free, si sofferma sui profili attinenti al principio di precauzione rispetto all'utilizzo di organismi geneticamente modificati, come pure sugli aspetti inerenti alla sostenibilità economica e sociale degli OGM, quanto mai importanti soprattutto nei sistemi di sviluppo – come quello italiano – fortemente ancorati alle caratteristiche identitarie dei territori e alle biodiversità. Al riguardo, ritiene che occorra promuovere politiche volte a valorizzare la tipicità, la distintività, nonché le identità territoriali evidenziando come tale prospettiva strategica risulti scarsamente compatibile con l'introduzione di organismi geneticamente modificati.

Dopo essersi soffermato brevemente sulla organizzazione interna della Rete, l'oratore sottolinea l'esigenza di sviluppare la ricerca scientifica in materia di biotecnologie, ribadendo tuttavia la necessità di tener conto dei costi sociali conseguenti all'introduzione delle stesse.

Il dottor Fabio BOSCALERI, funzionario della regione Toscana e rappresentante nel comitato direttivo della Rete, si sofferma sulla coesistenza tra colture OGM e colture OGM-free, evidenziando che le normative comunitarie inquadrano tale profilo in un ambito costituito dalla singola azienda, anziché – come sarebbe invece opportuno – dai singoli territori. Occorre inoltre che la coesistenza sia improntata a progressività, tanto più in considerazione dei costi derivanti dalla separazione delle filiere, essenziale per tutelare le produzioni tradizionali.

La dottoressa Giovanna SINATRA, dirigente della regione Lazio, sottolinea che l'agricoltura italiana si svolge soprattutto in spazi piccoli e conseguentemente l'introduzione di OGM creerebbe problemi significativi sotto il profilo della coesistenza con le colture tradizionali, nonché sotto quello della salvaguardia delle biodiversità.

Peraltro, le colture OGM rischiano di vanificare tutti gli investimenti finora operati per valorizzare l'alta qualità delle produzioni agroalimentari italiane, ponendo altresì problemi di tipo etico-sociale legati ai profitti

conseguiti dai grandi gruppi di produttori che, in ambito internazionale, forniscono a prezzi considerevoli semi geneticamente modificati che non si autoriproducono.

Il dottor Daniele GOVI, funzionario della regione Emilia-Romagna, rimarca che occorre garantire in ambito internazionale una concertazione relativamente alle autorizzazioni all'utilizzo di biotecnologie, atteso che spesso taluni OGM vengono autorizzati negli USA senza un previo accordo con l'Unione europea, la quale potrebbe avere problemi di approvvigionamento in conseguenza di tali scelte.

Inoltre, le risorse investite dalle imprese sementiere per l'introduzione di nuove varietà transgeniche risultano superiori a quelle impiegate per il miglioramento genetico delle varietà tradizionali, con il conseguente rischio di aumentare il *gap* tra tali due tipologie di coltura. In proposito, va sottolineata la necessità di assicurare un sostegno al miglioramento delle varietà tradizionali, in modo tale da garantire la competitività delle stesse rispetto alle colture transgeniche.

Il signor Roberto GATTO, funzionario della regione Marche e rappresentante nel comitato direttivo della Rete, rileva che l'introduzione di OGM risulterebbe incompatibile con la produzione di tipo biologico, determinando quindi effetti pregiudizievoli per tali produttori e richiedendo di conseguenza interventi onerosi da parte delle pubbliche autorità, diretti ad ovviare a tale inconveniente.

Peraltro i costi derivanti dall'introduzione di OGM sarebbero notevoli sia sotto il profilo dell'incremento delle strutture amministrative volte all'effettuazione di controlli e verifiche, sia per quel che concerne la realizzazione di centri di stoccaggio separati, essenziali per la divisione delle filiere, senza la quale potrebbero determinarsi fenomeni di contaminazione tra colture OGM e colture OGM-free.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore ANDRIA (PD) domanda se sussistano ragioni in ordine all'assenza delle Regioni dell'Italia meridionale dalla Rete europea OGM-free, tanto più che molte di esse, benché non presenti in tale organismo, hanno manifestato una posizione di prudenza se non addirittura di contrarietà rispetto agli OGM.

Chiede poi di sapere, alla luce dei contenuti della Carta di Firenze elaborata dalla Rete, quali siano i rapporti con la Commissione europea e quale impegno abbiano eventualmente assunto le istituzioni comunitarie rispetto alle richieste delle Regioni.

Il dottor PETRINI fa presente che le Regioni italiane meridionali non figurano nella Rete per motivi assolutamente casuali tanto che, data l'espansione di tale organismo, la Calabria e la Puglia hanno già avanzato richiesta di adesione. Assicura peraltro che si è registrata un'attenzione

considerevole nei confronti degli OGM, che presuppone scelte di prudenza, di convinzione oppure di non convenienza.

Alla seconda domanda del senatore Andria risponde il dottor BOSCALERI, il quale tiene a sottolineare che la Rete ha riscontrato un primo successo in termini di riconoscimento da parte delle istituzioni europee come associazioni di tipo politico. Dette istituzioni hanno infatti sollecitato la Rete alla collaborazione e allo scambio di informazioni soprattutto sugli aspetti socio-economici, sui quali i dati risultano attualmente ancora lacunosi.

Nel confermare che la Rete intrattiene rapporti con la Commissione europea, sottolinea tuttavia che su alcune questioni aperte le risposte dell'Unione sono state incerte oppure di diniego. In particolare, ribadisce che la Commissione europea intende incentrare la disciplina sulla coesistenza a livello aziendale, rispetto alla quale invece la Rete propone misure differenziate.

La posizione europea, prosegue, non risulta sufficientemente chiara su altri ambiti nei quali si registrano maggiori incertezze normative.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) chiede di sapere qual è la consistenza e la distribuzione delle aziende in Italia che producono sementi transgeniche, anche in relazione alla ricerca.

Il dottor GOVI sottolinea preliminarmente che in Italia sono commercializzati solo mais e soia transgenici, ad opera di filiali italiane di aziende straniere. Dopo aver brevemente accennato alla diversa situazione riguardante il grano duro, evidenzia l'opportunità di investire per il miglioramento genetico di varietà non OGM, anche al fine di promuoverne la competitività.

Rileva peraltro che la coesistenza determina alti costi rispetto allo scarso differenziale nei rendimenti tra prodotti transgenici e tradizionali. Occorrerebbe pertanto incrementare la ricerca finalizzata all'evoluzione genetica di prodotti non transgenici, mentre attualmente le risorse sono indirizzate solo su quelli OGM.

Il dottor BOSCALERI puntualizza che le colture transgeniche sono attualmente brevettate, sicché il miglioramento genetico è di fatto nelle mani dei privati, determinando l'abbandono di altri tipi di investimenti.

La senatrice DE FEO (*PdL*), richiamando la posizione della Commissione europea circa la coesistenza a livello aziendale, domanda maggiori dettagli in ordine agli effetti delle coltivazioni transgeniche su quelle tradizionali collocate in aree vicine.

Il signor GATTO rileva che, per quanto riguarda la colza, si sono registrati problemi di inquinamento spontaneo con le specie europee, per cui è impossibile coltivarla, a differenza del mais che, non avendo piante pa-

rentali della stessa specie, è controllabile più facilmente. Segnala tuttavia che le stesse ditte produttrici di semi di mais OGM, come ad esempio quello bt creato per resistere a insetti nocivi, consigliano di non seminare esclusivamente tale pianta per non aumentare la resistenza degli stessi insetti.

Sottolinea peraltro che la coltivazione del mais, in particolari circostanze, potrebbe inquinare colture vicine se non sono rispettate le giuste distanze, mentre nel caso della soia detti problemi sono più contenuti in ragione delle caratteristiche della pianta, che richiede distanze minori. Reputa pertanto necessaria una valutazione caso per caso e per ciascuna zona, fermo restando che a suo avviso i benefici non risultano rilevanti.

Rispondendo ad una breve richiesta di chiarimento del presidente POSSA (*PdL*), il signor GATTO precisa che l'impiego dei prodotti OGM di fatto causa l'abbandono di quelli biologici.

In proposito prende la parola anche il dottor BOSCALERI, il quale conferma che in Spagna l'introduzione non regolamentata di piante transgeniche – in assenza di una disciplina inerente la coesistenza – ha determinato la regressione del biologico. Reputa poi che se anche in Italia fosse garantita la coesistenza a livello di azienda, come richiesta dalla Commissione europea, sussisterebbero problemi con riguardo alla filiera, atteso che ci sarebbero costi aggiuntivi in termini di organizzazione.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) domanda delucidazioni circa l'applicabilità di interventi di sostegno per particolari filiere previsti nei programmi di sviluppo rurale proprio per favorire alcuni tipi di coltivazione, al di là delle valutazioni circa l'opportunità di introdurre o meno prodotti OGM.

Il dottor PETRINI conferma che nei programmi di sviluppo rurale sono state inserite nuove opportunità per le imprese con riguardo non solo alla competitività della singola azienda ma anche al recupero dell'intera filiera, come ad esempio il rimborso delle spese per la certificazione e la promozione, erogate esclusivamente per i prodotti di qualità.

Il presidente della 7^a Commissione, senatore POSSA (*PdL*), invita a considerare il tema degli OGM in una prospettiva storica, in quanto è inevitabile a suo avviso che l'evoluzione tecnologica si svilupperà maggiormente nella direzione dei prodotti geneticamente modificati. Ritiene pertanto che in un'ottica di medio periodo il differenziale nella convenienza tra OGM e non OGM, attualmente modesto, sia destinato ad aumentare, anche grazie agli investimenti. Chiede quindi agli auditi di esprimersi in ordine alle strategie di lungo termine, tanto più che il principio di precauzione può avere una validità solo se limitata nel tempo. Reputa infatti impensabile restringere eccessivamente la libertà economica degli operatori, soprattutto nella scelta delle tecnologie più convenienti. Una politica volta

alla chiusura nei confronti di tali potenzialità, prosegue, nel lungo periodo rischia di essere sconfitta, considerando lo sviluppo ineludibile della tecnologia.

Afferma altresì che già attualmente gli OGM sono contenuti nei mangimi, date le convenienze economiche, e pertanto le ragioni precauzionali possono essere riferibili solo alla biodiversità e alla coesistenza ma non alla tossicità alimentare.

Il dottor PETRINI, nel convenire con l'inarrestabile progresso della scienza anche in tale ambito, concorda altresì che la libertà economica non possa subire troppe limitazioni. Pertanto, invocando tale principio, ritiene che la realtà italiana non necessiti di piante transgeniche in quanto non convenienti né redditizie rispetto alle realtà in cui si coltiva il biologico. Rimarca peraltro che la Rete non è contraria *a priori* agli OGM purché essi non danneggino altri operatori economici che traggono maggiori vantaggi dalla diversità delle colture.

A fronte dei processi di globalizzazione e delocalizzazione in atto ritiene comunque opportuno puntare sulla tutela delle specificità italiane, come ad esempio l'ambiente, il paesaggio e i prodotti tipici, altrimenti l'Italia subirà contraccolpi economici negativi.

Il dottor BOSCALERI evidenzia la necessità di proseguire le ricerche e manifesta la piena disponibilità delle Regioni in tal senso. Puntualizza tuttavia che attualmente esistono solo quattro specie di piante transgeniche a dimostrazione che gli OGM non hanno avuto un successo commerciale in termini di disponibilità di specie.

Fa presente poi che le Regioni appartenenti alla Rete ritengono di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole e che pertanto occorre incentivare la ricerca soprattutto con riguardo all'impatto degli organismi geneticamente modificati. In proposito, comunica che una richiesta della Rete concerne la possibilità di svolgere ricerca e sperimentazione indipendente, riferibile ad un ente terzo come ad esempio all'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, la quale attualmente valuta esclusivamente dati già elaborati statisticamente.

Conferma infine che la Rete non ha preclusioni assolute circa la coltivazione a patto che la coesistenza sia concretamente misurata su ciascun territorio e che gli OGM non siano introdotti nelle aree protette.

Il signor GATTO puntualizza che gli OGM in commercio sono il frutto di ricerche di oltre 15 anni fa, le quali propongono di utilizzare un solo principio attivo diserbante, causando una regressione dal punto di vista agronomico e chimico, poiché si deprime la ricerca su altri principi attivi.

Precisa inoltre che esiste una disciplina europea sull'etichettatura facoltativa delle carni che consente l'utilizzo di mangimi non OGM. Rileva altresì che in Italia la produzione di mais è quasi autosufficiente a differenza di quella della soia; a tale ultimo proposito evidenzia che il porto di

Ravenna è attualmente il nodo commerciale in cui si importa soia OGM-*free* proveniente dal Brasile.

Dopo essersi brevemente soffermato sui profili inerenti la mangimistica zootecnica, ritiene infine che le nuove biotecnologie condurranno all'affermazione di poche varietà e di pochi principi attivi con un pericoloso passo indietro.

La dottoressa SINATRA segnala che i Paesi esportatori di determinati alimenti, come ad esempio il riso, devono tener conto anche delle decisioni degli Stati importatori, soprattutto se questi ultimi sono contrari ai prodotti transgenici. Ribadisce quindi l'esigenza di tutelare i territori italiani, concordando con l'opportunità di svolgere ricerca indipendente anche su altri profili come ad esempio i concimi e gli antiparassitari.

Rimarca indi il valore della biodiversità, osservando poi che alcune modifiche genetiche causano fastidi all'uomo in termini fra l'altro di allergie. Rinnova conclusivamente l'esigenza di un sostegno forte alle Regioni affinché si introduca una coesistenza compatibile.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Rete delle Regioni d'Europa OGM-*free* e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,50.

DIFESA (4^a)

Giovedì 23 aprile 2009

68^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***CANTONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato le fasi salienti dell'*iter* del provvedimento in titolo, propone alla Commissione una bozza di parere favorevole condizionato (*pubblicato in allegato*), che recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione Affari costituzionali lo scorso 7 aprile.

La senatrice NEGRI (*PD*), pur esprimendosi favorevolmente, a nome della propria parte politica, sullo schema di parere proposto dal Presidente, osserva che, stante la particolare delicatezza del provvedimento, si renderebbe necessaria un'approfondita riflessione anche in relazione alla futura entrata in vigore del provvedimento istitutivo della società Difesa Servizi S.p.A, che avrà –del pari– un notevole impatto sulla struttura organizzativa del Ministero.

Sulla proposta di parere illustrata dal Presidente si esprimono quindi favorevolmente anche i senatori CAFORIO (*IdV*) e CARRARA (*PdL*), a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere da lui precedentemente illustrato, che risulta approvato dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PINOTTI (PD) esprime l'auspicio affinché tanto l'affare assegnato sulla ristrutturazione organizzativa degli arsenali (n. 127) quanto i disegni di legge relativi alla rappresentanza militare possano essere al più presto esaminati dalla Commissione, stante l'indubbia delicatezza e rilevanza degli argomenti che ne formano l'oggetto.

Il presidente CANTONI fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 9.

69^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Direttore generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa, il generale di corpo d'armata Ivan Felice Resce, e il Direttore centrale dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa, il generale ispettore, Francesco Landolfi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state richieste sia l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore Generale dei Lavori e del Demanio e del Direttore Centrale dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa, in relazione al disegno di legge n. 1373 recante «Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"»

Il presidente CANTONI ringrazia il generale Resce per essere intervenuto, e gli cede la parola.

Il generale RESCE osserva preliminarmente che la Direzione generale affidatagli (Geniodife), si articola su due macro aree dedicate, rispettivamente, ai lavori di ammodernamento e rinnovamento delle infrastrutture ed al Demanio, ossia alla gestione del patrimonio immobiliare in uso alla Difesa e dei servizi correlati. Da sempre, la componente principale della Direzione generale è stata quella dei lavori, in quanto la situazione demaniale ha vissuto un lungo periodo di relativa stabilità.

A partire dagli anni 90, con la progressiva riduzione dello strumento militare, è stato avviato un processo di alienazione del patrimonio immobiliare non più utile ai fini istituzionali, che si è sviluppato in un quadro normativo in continua evoluzione che ha visto la Difesa operare, alternativamente, in maniera diretta o tramite l'Agenzia del Demanio. Tale processo ha avuto una forte accelerazione con la legge Finanziaria 2007 che ha imposto alla Difesa di cedere all'Amministrazione Finanziaria, e per essa all'Agenzia del Demanio, beni non più utili ai fini istituzionali per un valore complessivo di quattro miliardi di euro, articolati in quattro aliquote da formalizzare con appositi decreti da emanarsi rispettivamente entro il 28 febbraio ed 31 luglio 2007, e successivamente il 28 febbraio ed il 31 luglio 2008. Trattandosi di un'attività per certi versi nuova e complessa, è stato pertanto necessario costituire uno specifico ufficio interamente dedicato alle dismissioni.

Con i primi due decreti, regolarmente emanati nei termini previsti, sono stati quindi individuati circa 400 immobili per un valore complessivo di 2000 milioni di euro. Tali provvedimenti, tuttavia, esaurirono, anche per effetto del sistema di valutazione, gli immobili non più utilizzati e quindi prontamente dismissibili.

Conseguentemente, la Finanziaria 2008 ha subordinato la dismissione di ulteriori immobili all'attuazione di un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento degli immobili in uso. Esso, regolarmente predisposto, di concerto con gli Stati Maggiori, entro il 31 luglio 2008, prevedeva una massiccia rilocalizzazione di funzioni, con l'obiettivo di accorparle in un numero minore di infrastrutture e creare le premesse per liberare quelle da consegnare all'Agenzia del Demanio, ridimensionando, tuttavia, il parco infrastrutture in uso alla Difesa lasciando modestissimi margini per poter poi adeguare le rimanenti infrastrutture alle attuali, reali esigenze delle Forze armate. Al riguardo, l'oratore ri-

marca che il parco infrastrutture oggi in uso alla Difesa soffre, in linea generale, di marcate carenze di manutenzioni: ciò deriva, da un lato, dalla vetustà delle infrastrutture stesse, e dall'altro dal progressivo e continuo assottigliarsi delle risorse finanziarie disponibili.

Relativamente alla situazione del personale rileva che, con il passaggio dalla leva al servizio professionale, si è dovuto registrare un eccesso di alloggiamenti nelle caserme per personale scapolo a fronte di una crescente domanda di alloggi per personale con famiglia. Inoltre molte caserme, soprattutto quelle in uso all'Esercito, necessitano di profondi adeguamenti sotto il profilo del mantenimento e della conservazione dei mezzi e dei sistemi. In questa prospettiva, la legge n. 133 del 2008 ha conferito alla Difesa il mandato ad individuare gli immobili da alienare, ad effettuare direttamente le alienazioni, le permutate e le valorizzazioni degli immobili che risulteranno non più utili ai fini istituzionali, a determinare e decretare i valori dei beni e a stipulare direttamente i contratti. Con i fondi derivanti dalla valorizzazione potrà pertanto attuarsi quel programma di ammodernamento e riqualificazione del parco infrastrutture, indispensabile all'efficienza complessiva dello strumento militare.

Di tutta questa operazione, il processo di valorizzazione rappresenta sicuramente l'aspetto più qualificante: esso parte da una intesa politica con gli enti locali per creare le basi della stessa valorizzazione e si sviluppa attraverso una serie di operazioni di carattere tecnico concludendosi con un accordo di programma con gli stessi Enti locali per definire la destinazione d'uso degli immobili da valorizzare. Si tratta, dunque, di attività complesse e laboriose ma che sono fondamentali per una corretta ed efficace valorizzazione, per effetto della quale il valore dei beni potrebbe crescere fino a dieci volte, ed in alcuni casi anche di più, rispetto a quello stimato sulla base dello «stato di fatto e di diritto».

Proprio in questo campo, a suo avviso, la Società «Difesa Servizi S.p.A.» potrebbe avere, per quanto di competenza della Direzione Generale, un ruolo davvero rilevante, qualificante e di sicura efficacia: quale modello organizzativo «*in house providing*», potrà poi rappresentare una risorsa importantissima, sia avvalendosi di personale, militare e civile, che dopo aver maturato in ambito Difesa qualificate esperienze ha dovuto lasciare il servizio attivo per limiti di età, sia attraverso la possibilità, operando sul mercato del lavoro secondo le norme del diritto privato, di reclutare specifiche professionalità con contratti a tempo determinato. La società potrà pertanto costituire *team* di specialisti in settori vitali e rendere così realmente perseguibile gli obiettivi che le nuove norme sulle dimissioni si prefiggono.

L'importanza, per il settore infrastrutturale, di uno strumento agile e qualificato (soprattutto in questa fase di profonde trasformazioni), è poi confermata dall'attuale necessità di definire protocolli di intesa ed accordi di programma con almeno cinquanta enti locali, di valorizzare, stimare e porre sul mercato circa mille beni di cui almeno duecento di notevole valore, di sviluppare studi di fattibilità e progetti per l'ammodernamento di almeno cento infrastrutture e di elaborare progetti per decine di nuove co-

struzioni, tra complessi alloggiativi e strutture operative. A questa rilevante operazione occorre poi sommare quella, di dimensioni più contenute ma non meno complessa, relativa alla vendita ed alla costruzione di nuovi alloggi per personale con famiglia, secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008.

Si tratta, dunque, di una mole di lavoro enorme (da sviluppare al massimo nell'arco di un quinquennio perché abbia concrete possibilità di finalizzazione), che richiede strumenti efficaci, flessibili, affidabili, prontamente disponibili e modulabili in funzione delle esigenze, e sotto questo aspetto la costituzione della società «Difesa Servizi S.p.A.» potrebbe costituire un rilevante valore aggiunto.

L'oratore conclude osservando che anche altri settori, relativi all'aspetto infrastrutturale, potrebbero esser gestiti efficacemente ed in maniera redditizia dalla Società. Vi sono infatti alcune «nicchie di eccellenza» (disponibili in ambito Difesa e destinate a garantire la funzionalità di specifici assetti operativi), che dispongono di potenzialità, forse esuberanti rispetto alle esigenze della Difesa ma che possono essere proficuamente impiegate a favore di terzi, con possibili e rilevanti ritorni economici, come nel caso degli arsenali della Marina militare.

La senatrice NEGRI (PD) osserva che, sulla base di quanto riferito dal generale Resce nella sua esposizione, sembrerebbe prodursi un'evidente sovrapposizione di competenze tra l'operato della costituenda società Difesa Servizi e l'attività attualmente prevista dalla normativa vigente in capo alla Direzione generale dei lavori e del demanio del ministero della Difesa. Chiede quindi delucidazioni in ordine all'effettiva ripartizione di ruoli e competenze tra le sopra citate entità.

Il presidente CANTONI fa quindi propria una domanda che avrebbe voluto porre il senatore Caforio, non presente al momento. In particolare, considerato sia che tra i compiti della costituenda società vi è quello di gestione del patrimonio immobiliare della Difesa, oggetto tuttavia anche di separati disegni di legge assegnati alla Commissione, sia che, in base a recenti dichiarazioni, il ministro della Difesa ha manifestato l'intenzione di voler procedere all'affitto di una serie di immobile del Dicastero ed ormai dismessi (iniziative che ben potrebbero confluire in un disegno di legge di carattere unitario), si chiede di sapere quali difficoltà incontra, alla luce della normativa in vigore, la Direzione generale dei lavori e del demanio, e quali sono le conseguenze che si auspica possano derivare sia dall'approvazione del disegno di legge all'esame della Commissione, sia dal decreto ministeriale cui lo stesso provvedimento delega la maggioranza delle decisioni.

Ad avviso del senatore RAMPONI (PdL) non sembra sussistere alcuna sovrapposizione di competenze tra la costituenda società Difesa Servizi e la Direzione generale dei lavori e del demanio. Destano invece perplessità alcuni rilievi forniti dal generale Resce nella sua esposizione, so-

prattutto con riferimento a quanto statuito dalla legge finanziaria 2007 (varata dal passato esecutivo di centro-sinistra), in ordine alla cessione di beni non più utili a fini istituzionali: sembra evincersi, infatti, che le stime di valutazione (quattro miliardi di euro) al tempo effettuate non si siano rivelate del tutto esatte. L'oratore chiede inoltre delucidazioni in ordine alla quantità ed alla tipologia degli ulteriori beni che dovrebbero essere ceduti, considerato che con i primi due decreti del 2007 si era già individuato tutto il patrimonio cedibile.

Conclude, infine, chiedendo ragguagli in ordine al processo di valorizzazione delle infrastrutture della Difesa.

Il senatore PEGORER (*PD*), dopo aver manifestato la propria condisione in ordine alle osservazioni formulate dalla senatrice Negri, domanda se l'istituzione della società Difesa Servizi possa conferire all'azione amministrativa un effettivo miglioramento in termini di trasparenza e di gestione delle risorse. Chiede quindi chiarimenti in ordine al concreto atteggiarsi, sul piano operativo, della Direzione generale dei lavori e del demanio una volta fissata la competenza, in campi similari, del nuovo soggetto societario. Relativamente, inoltre, al processo di valorizzazione dei beni della Difesa, domanda se in concreto la nuova società potrà procedere anche ad atti di dismissione immobiliare.

Il generale RESCE interviene brevemente precisando che il nuovo soggetto societario non avrà, tra le proprie competenze, la vendita di immobili e di infrastrutture.

Il senatore PEGORER (*PD*) prosegue la sua esposizione ponendo l'accento su di un importante progetto di *project financing* avviato dalla Difesa in ordine alla costruzione di alloggi per il personale militare di carriera nella città di Roma, cui gli organi di stampa hanno dato recentemente notevole risalto. Al riguardo, chiede ragguagli in ordine alla concreta gestione del suddetto programma a seguito della costituzione la società Difesa Servizi S.p.A..

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) ricorda che è attualmente assegnato alla Commissione uno specifico affare assegnato in ordine alla ristrutturazione degli arsenali. Sarebbe pertanto utile sapere nel dettaglio le modalità con cui si configureranno, a livello giuridico, i rapporti tra la nascente Difesa Servizi e le suddette strutture, soprattutto con riferimento alla possibilità di un loro utilizzo anche a favore di soggetti privati.

Replica agli intervenuti il generale RESCE, osservando innanzitutto che tra la costituenda società Difesa Servizi e la Direzione generale dei lavori e del demanio non sussisterà alcuna sovrapposizione di ruoli. Infatti, la Direzione generale conserverà, intatte, tutte le competenze inerenti a quanto attiene la proprietà delle unità immobiliari. Vi sono, tuttavia, attività di natura tecnica notevolmente complesse in ordine alle quali vi è

ingente necessità di ulteriori risorse umane, ed in ordine a ciò la costituenda società potrebbe fornire un contributo essenziale, avvalendosi di soluzioni interne senza dover ricorrere all'espletamento di apposita gara d'appalto.

Esistono, inoltre, importanti infrastrutture specialistiche che già operano a favore di terzi senza tuttavia avere la possibilità di porsi efficacemente sul mercato, e che potranno invece far ciò proprio attraverso Difesa Servizi, la quale ha una propria ed autonoma capacità di fatturare. Inoltre, con riferimento al delicato ed importante problema degli alloggi, sarà possibile, per il tramite della costituenda società, provvedere ad una gestione più oculata del bene pubblico.

L'oratore sottolinea quindi che la società Difesa Servizi potrebbe costituire un determinante valore aggiunto nella gestione delle strutture di eccellenza. Infatti, soprattutto con riferimento alle attività di progettazione e di intervento a fini manutentivi e di valorizzazione, sarebbe possibile recuperare agevolmente risorse umane qualificate al fine di svolgere più efficacemente il lavoro.

Con riferimento, infine, alle stime operate dalla finanziaria 2007, il generale Resce rileva trattarsi di un problema aperto. Inoltre, gli ulteriori beni in ordine ai quali potrà essere effettuato un accorpamento (imposto dalla legislazione vigente), potranno essere individuati tra numerose unità immobiliari non di pregio, quali, ad esempio, le case di confine.

Ribadisce, pertanto, che l'istituzione della società Difesa Servizi non comprometterà l'operatività della struttura da lui diretta, potendo al contrario costituire un'importante risorsa cui attingere. Relativamente, poi, alla situazione degli arsenali osserva che il problema della valorizzazione è attualmente allo studio.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI, dopo aver nuovamente espresso ringraziamenti al generale Resce per l'importante contributo conoscitivo fornito, cede quindi la parola al generale Landolfi, direttore dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del ministero della Difesa, contestualmente ringraziandolo per essere intervenuto.

Il generale LANDOLFI rileva innanzitutto che il Disegno di Legge n. 1373 si prefigge sia di tutelare le denominazioni ed i segni distintivi delle Forze armate, sia di costituire una società per azioni, di totale proprietà del Ministero della Difesa, denominata Difesa Servizi S.p.A..

In relazione al primo aspetto rileva quindi che, al momento, le denominazioni ed i segni distintivi delle Forze armate si trovano privi di una specifica e mirata tutela risultando esposti ad abusi nonché ad usi non autorizzati, impropri e fraudolenti. Il provvedimento sana pertanto un grave vuoto normativo, sanzionando i comportamenti di chiunque che, senza essere stato autorizzato, fabbrichi, venda, esponga e adoperi industrialmente le denominazioni prima citate.

Relativamente, poi, alla costituzione della società Difesa Servizi S.p.A., osserva che essa si ispira chiaramente al modello dell'*in house providing* che configura modalità innovative di gestione delle finalità e delle attività pubbliche beneficiando di strutture organizzative più snelle e procedure meno burocratizzate, senza riduzioni significative dei controlli. L'architettura giuridica nominata fa pertanto riferimento sia all'ambito comunitario sia al nostro diritto interno, poiché entrambi ammettono la possibilità di svolgere, a determinate condizioni, mediante una società di tipo civilistico e affidamento diretto, compiti ed attribuzioni pubbliche di un organo dell'amministrazione centrale o locale dello Stato. Ciò purché vi sia un penetrante controllo dell'amministrazione, definibile quale «analogo» a quello svolto dalla stessa nei confronti dei propri servizi interni.

Lo scenario complessivo nel quale il provvedimento trova collocazione è poi caratterizzato, per la Difesa, da alcuni fattori di rilevante criticità, tra cui è opportuno richiamare gli alti costi tecnologici e di mantenimento in efficienza dello strumento militare (in tutte le sue componenti), la rigidità dei bilanci (causata anche dalla rilevante entità delle spese di personale), e, soprattutto, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica che ha determinato, negli ultimi anni, una forzata contrazione del volume di risorse per il Dicastero, destinate, vieppiù, a ridursi negli esercizi finanziari 2010 e 2011 in base alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Appare, pertanto, auspicabile ogni intervento che possa rappresentare l'avvio di un cambiamento di mentalità nel comparto pubblico, volto a perseguire ogni opportunità di autofinanziamento, affinché sia almeno attenuato l'impatto delle generalizzate criticità finanziarie presenti e del prossimo futuro e vengano in tal modo concentrati principalmente sull'operatività gli stanziamenti provenienti dal bilancio pubblico. A tale scopo viene costituita la Difesa Servizi, la quale avrà tra le proprie competenze la stipula e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, nonché l'utilizzo profittevole dei segni distintivi delle Forze armate, la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto a favore della Difesa, la valorizzazione del patrimonio immobiliare, le concessioni temporanee, a titolo oneroso, per prove dimostrative di mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquistati dalle Forze armate ed infine gli approvvigionamenti in settori non direttamente connessi all'operatività, quale centrale di committenza.

Caratteristica peculiare della società è poi ravvisabile nella propria capacità di fatturare, consentendo al Dicastero di disporre così di meccanismi di autofinanziamento al fine di compensare, almeno in parte, le riduzioni delle risorse in bilancio conseguenti alle manovre di contenimento della spesa pubblica. Inoltre, proprio questa capacità potrebbe consentire alla Difesa di risolvere il problema dei rimborsi alla medesima, spettanti per quelle attività di concorso già ora svolte in favore di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e anche privati, stanti le limitazioni previste dal meccanismo della c.d. «riassegnazione al bilancio» di cui alle norme

attualmente in vigore, che ha impedito, nel 2008, la restituzione di 12,5 milioni di euro che le Forze armate avevano anticipato dal proprio bilancio e che nel 2009 potrà causare, a parità delle altre condizioni, un incremento delle perdite per la Difesa di altri 13 milioni.

Per quanto attiene all'assetto giuridico della società, l'oratore rileva che esso è configurabile, ai sensi del Codice dei contratti pubblici come «organismo di diritto pubblico» istituito per soddisfare esigenze d'interesse generale, dotato di personalità giuridica e la cui gestione è soggetta al potere di indirizzo e di controllo dello Stato. Inoltre, ai sensi del medesimo codice, la società si configura anche come centrale di committenza, ove l'Amministrazione decida di avvalersene per la conclusione di convenzioni o accordi-quadro di lavori, beni e servizi ad essa destinati, con capacità di espletare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a soggetti terzi di appalti di lavori, forniture o servizi. Non sarà, invece, necessario ricorrere alle gare per quelle attività e servizi che essa stessa potrà prestare direttamente ed in proprio per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La società risulterà soggetta ad una duplice tipologia di controlli: sia, in quanto società di capitali a quello espletato dal Collegio sindacale (e non di una Società di revisione incaricato della verifica di regolarità del bilancio societario), nonché a tutti quelli di natura fiscale prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria; sia a quelli di natura pubblicistica. Inoltre, il personale chiamato ad operare, a qualsiasi titolo, nella società sarà da considerarsi «operatore pubblico» e, in quanto tale, incorrerà, in caso di comportamenti non conformi alla legge, nella responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Il generale Landolfi conclude la sua esposizione osservando che il provvedimento all'esame della Commissione sana una carenza di tutela nell'ordinamento giuridico relativamente ai segni distintivi rappresentativi delle tradizioni militari e ne convoglia l'impiego, come risorsa, nell'ambito delle successive disposizioni volte a costituire una società di proprietà della Difesa, che rappresenta un'interessante prospettiva futura per il Ministero. Attraverso tale organismo, in grado di fatturare ed introitare risorse dall'esterno, il Dicastero potrà infatti contribuire al proprio autofinanziamento, diminuendo l'impatto delle ristrettezze di bilancio attuali, a patto che si realizzino le caratteristiche fondamentali che connotano l'essenza della società e ne motivano la costituzione: l'autonomia finanziaria, la ridotta burocrazia, una struttura snella e flessibile e costi di esercizio ridotti, anche per effetto dell'impiego di selezionato personale, strutture, materiali e mezzi della Difesa.

Il presidente CANTONI fa propria una domanda trasmessagli dal senatore Caforio. In particolare, considerate le modalità di utilizzo degli utili della costituenda società, e dei controlli penetranti cui essa sarà sottoposta, si chiede di sapere se il nuovo organismo non possa incontrare concrete difficoltà nell'esplicare la propria politica aziendale. Con riferimento, poi, alla tutela dei segni distintivi delle Forze armate, si chiede sia di sa-

pere quante siano, ad oggi, le frodi causate dall'uso illegittimo dei suddetti, possibilmente in forma analitica, sia di ricevere ulteriori ragguagli in ordine all'entità delle misure sanzionatorie previste (esclusivamente di natura pecuniaria, e presumibilmente poco efficaci in funzione deterrente).

Propone infine alla Commissione, in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, di rinviare alla prossima seduta il seguito della presente audizione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69**

La Commissione difesa,

esaminato il programma di cui all'Atto del Governo in titolo, esprime
parere favorevole,

a condizione che all'articolo 16, comma 4 si operi un ulteriore taglio dei posti funzione di livello dirigenziale e non generale, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 1, comma 404, lettera *a*) della legge finanziaria 2007 e dall'articolo 74, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 112 del 2008.

La Commissione invita altresì il Governo a considerare gli altri rilievi contenuti nel parere espresso sullo schema di decreto in titolo dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2 marzo 2009.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 aprile 2009

167^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta dello scorso 7 aprile.

Il presidente AZZOLLINI rileva che in relazione al testo restano da chiarire taluni profili inerenti le questioni oggetto di osservazioni da parte del relatore. Chiede dunque al rappresentante del Governo che siano forniti i necessari chiarimenti ad integrazione della documentazione già depositata sul testo del provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 2, 19 e 24, comma 14.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame del testo è quindi rinviato.

Viene altresì rinviato l'esame degli emendamenti.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI informa che è pervenuta una riformulazione dell'emendamento 27.0.1 in un testo 3, in relazione alla quale rileva che viene previsto un meccanismo di prelievo suppletivo sui titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi destinato ad un Fondo che, successivamente, dovrebbe erogare benefici in termini di minori accise sugli idrocarburi per i residenti nelle regioni di estrazione. Per assicurare la neutralità finanziaria della proposta, occorre prevedere un meccanismo di perfetto bilanciamento tra risorse del Fondo e agevolazioni concesse. Se la riduzione dell'accisa fosse garantita al momento dell'acquisto del carburante, come sembrerebbe dal tenore della proposta, la quantità di idrocarburi agevolati sarebbe indeterminabile a priori e, dunque, sembrerebbe compromesso l'equilibrio finanziario della proposta. In alternativa, andrebbe esplicitato un meccanismo che sia in grado di garantire il rispetto del vincolo delle risorse presenti sul Fondo. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo n. 625 del 1996 i titolari di coltivazioni di idrocarburi versano i relativi contributi nell'anno successivo all'estrazione. Pertanto, soltanto nel giugno 2010 saranno noti i dati relativi al 2009, mentre i commi 4 e 5 della proposta in questione prevedono che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento (non escludendo il 2009) sono definite le modalità procedurali di utilizzo dei benefici. Rileva, pertanto, la necessità di garantire, un coordinamento temporale tra i versamenti al Fondo e il riconoscimento dei benefici.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla proposta in questione come riformulata.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) rileva che il meccanismo delineato si riferisce a tutte le regioni dove si provvede ad attività estrattiva, osservando al riguardo come il meccanismo risulti già collaudato e tenga presente il dato relativo ai consumi medi in relazione al gettito dell'accisa già registrato.

Il PRESIDENTE, rilevato che si prevederà un meccanismo compensativo basato sul dato medio del gettito già registrato, propone comunque di rinviare l'espressione del parere sulla proposta di parere in questione e sui relativi subemendamenti al fine di acquisire i necessari chiarimenti dal Governo.

Il sottosegretario CASERO esprime parere contrario sulla proposta 29.0.1.

Il presidente AZZOLLINI informa che è tuttavia pervenuta una riformulazione della proposta 29.0.1 in un testo 2, sulla quale propone di sospendere l'espressione del parere al fine di procedere al relativo esame. Propone altresì di sospendere l'espressione del parere su tutti gli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi dal 22 aprile 2009.

Il sottosegretario CASERO esprime parere contrario sulle proposte 33.0.2, 33.0.3 e 33.0.5 (testo 2), quest'ultima comportante una perdita di gettito per i comuni.

Il PRESIDENTE informa che sono state ritirate le proposte 33.0.4 (testo 2) e 32.0.100/1, proponendo invece di sospendere l'espressione del parere sulla proposta 3.500.

Il sottosegretario CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 28.3, rilevando che il medesimo non comporta nuovi o maggiori oneri e che comunque la disposizione su cui va ad incidere reca al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria, per cui potrebbe inserirsi in tale comma anche il richiamo al nuovo comma 3-*bis* introdotto dall'emendamento medesimo.

Il PRESIDENTE propone quindi, in ordine alla proposta 28.3, l'espressione di un parere non ostativo, condizionato, tuttavia all'inserimento al comma 4 del riferimento anche al comma 3-*bis* inserito dall'emendamento. In ordine agli ulteriori emendamenti già illustrati dal relatore, rileva che i subemendamenti riferiti all'emendamento 13.500 ripropongono contenuti sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per cui propone di ribadire tale parere.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario dell'Esecutivo su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 13.500, nonché sul subemendamento 18.600/1.

In ordine all'emendamento 16.700, rileva che sono in corso delle verifiche sugli effetti delle revoche previste.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*), volto a chiedere chiarimenti sugli effetti delle revoche che pongono profili problematici, il presidente AZZOLLINI propone di sospendere l'espressione del parere sulla proposta 16.700, nonché sulla proposta 27.100 che pone analoga questione. Pone quindi ai voti un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 33, nonché gli ulteriori emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte

33.0.2, 33.0.3, 33.0.5 (testo 2), 13.500/3, 13.500/4, 13.500/5, 13.500/7, 13.500/8, 13.500/9 e 18.600/1.

In ordine alla proposta 28.3 esprime parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla introduzione di una clausola di invarianza finanziaria per la proroga delle gestioni commissariali.

Resta sospeso il parere sulle proposte 3.500, 27.0.1 (testo 3) e relativi subemendamenti, 13.500/10, 16.400, 18.600/2, 33.0.5 (testo 2)/2, 33.0.5 (testo 2)/3, 33.0.4 (testo 3), 16.500 (testo 2), 16.700 e 27.100, nonché sugli ulteriori emendamenti e relativi subemendamenti trasmessi dal 22 aprile 2009.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 23 aprile 2009

71^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI rende noto che sono stati presentati subemendamenti alle nuove proposte presentate nelle sedute di martedì 21 e mercoledì 22 aprile (pubblicati in allegato).

Il RELATORE deposita gli emendamenti 9.500, 9.0.500 e 10.800 (pubblicati in allegato) che propongono una ridefinizione degli articoli 9 e 10 del provvedimento in esame, accantonati dalla Commissione con l'intento di approfondire in modo adeguato la tematica della tutela penale dei diritti di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione. A tale proposito ricorda che il senatore Caruso aveva dato la propria disponibilità a fornire il proprio contributo tecnico per prospettare una nuova definizione della normativa in esame. Le proposte testé presentate sono quindi frutto del lavoro di approfondimento del senatore Caruso e del contributo di componenti dell'opposizione, anche se, per una esigenza di carattere procedurale, le proposte emendative sono presentate dal relatore del provvedimento il quale, con l'occasione, ringrazia per la preziosa collaborazione fornita su tematiche particolarmente delicate e complesse.

Il presidente CURSI avverte che le proposte 9.500, 9.0.500 e 10.800, verranno immediatamente trasmesse alle commissioni affari costituzionali e giustizia per il prescritto parere.

Il senatore CASOLI (*PdL*) accoglie l'invito del sottosegretario URSO a riformulare la proposta 18.8 (testo 2) che quindi viene presentata nel testo 3 (pubblicata in allegato).

Parimenti il presidente CURSI accoglie l'invito del Governo a riformulare la proposta 18.0.25, precedentemente accantonata, il cui testo 2 è pubblicato in allegato. Ritira poi l'emendamento 25.2.

Il senatore SANNA (*PD*), confermando la propria proposta 25.3, si sofferma, facendo riferimento al 18.9, sulla attuale situazione di collegamento infrastrutturale energetico della Sardegna. Ricorda quindi alcune osservazioni formulate dalla Direzione per la concorrenza della Commissione europea, con riguardo al regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata da imprese ad alta densità energetica, con cui si segnalava l'opportunità di creare per la Sardegna un sistema di *virtual power plant* in base al quale una parte significativa della capacità elettrica dell'isola avrebbe potuto essere fruibile da un altro fornitore rispetto agli operatori dominanti già presenti nel mercato elettrico di quella Regione. Auspica pertanto che il Governo possa valutare favorevolmente le proprie proposte emendative, in ragione dell'importanza che esse rivestono.

Il sottosegretario URSO, dopo aver ritirato la proposta 32.100, presenta un nuovo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 24, (24.1000, pubblicato in allegato), nonché la riformulazione della proposta 29.0.1 (testo 2, pubblicata in allegato).

La senatrice SBARBATI (*PD*) ricorda le criticità legate all'articolo 24 in materia di tutela giurisdizionale.

Su richiesta delle senatrici FIORONI (*PD*) BUGNANO (*IdV*), la Commissione conviene di fissare alle ore 13 di lunedì 27 aprile il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle nuove proposte testé presentate.

Il presidente CURSI, atteso che è tuttora in corso l'esame di una serie di proposte emendative presso la Commissione bilancio, raccoglie l'orientamento unanime della Commissione di sconvocare l'odierna seduta delle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLE ORE 14,30 DI OGGI

Il presidente CURSI avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 23 aprile, alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195

Art. 9.

9.500

IL RELATORE

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

''Art. 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*). – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.'';

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

''Art. 474. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque, essendo a conoscenza dell'esi-

stenza del diritto di proprietà industriale, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 25.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.'';

c) dopo l'articolo 474 è inserito il seguente:

''Art. 474-bis. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:

''Art. 517-ter. - (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale*). - Chiunque fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

La pena è della reclusione da un anno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti

di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e al secondo comma dell'articolo 517-*bis*.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà o industriale.”.

”Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*). – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3.500 euro a 35.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e al secondo comma dell'articolo 517-*bis*.

I delitti previsti dai commi primo e secondo si applicano a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”.

”Art. 517-*quinqüies*. - (*Circostanza attenuante*) – Le pene previste dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.”.

2. L'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: ”416, sesto comma,” sono inserite le seguenti: ”416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,”

4. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: ”, 416, sesto comma,” sono inserite le seguenti: «,416, realiz-

zato allo scopo di commettere delitti. previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,».

5. La disposizione del comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo comma del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del medesimo codice,"».

9.0.500

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3, 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.».

Art. 10.

10.800

IL RELATORE

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, 517-*ter* e 517-*quater*,».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fab-

bricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.».

Art. 18.

18.8 (testo 3)

CASOLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato a emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale.

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

5-ter. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione il termine dell'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

18.0.25 (testo 2)

CURSI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai Patti Territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, debbono riguardare iniziative comprese nel medesimo Patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della Regione o Provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. All'articolo 2 comma 191 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la data del "31 dicembre 2008" è sostituita con "31 dicembre 2009".

5. Al punto 3.3, della delibera Cipe n. 171 del 2 dicembre 2005 le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro".

6. Ai fini degli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito dei patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, è data facoltà al Ministero dello Sviluppo Economico di usufruire dell'attività di professionisti esterni alla pubblica amministrazione entro il limite previsto del 20 per cento, reclutati con apposito avviso pubblico che ne stabilisce i requisiti professionali minimi, con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate».

Art. 24.**24.1000**

IL GOVERNO

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Tutela giurisdizionale*). – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti le infrastrutture, gli impianti e le attività di interesse nazionale del settore energetico.

2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate anche d'ufficio.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

29.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasferimento all'IPI delle funzioni del Consorzio Infomercati)

1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.

2. Le funzioni del Consorzio Infomercati e i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non re-

golamentare del Ministro dello sviluppo economico, all'Istituto per la promozione industriale (IPI). I medesimi decreti determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, relativamente alle annualità dal 2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2 comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996 dovuti e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari, all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 da parte dell'IPI avviene nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'IPI istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante dell'IPI, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso scelti tra i mercati più rappresentativi in campo nazionale che abbiano fruito delle agevolazioni previste all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono all'IPI, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

4. La riscossione coattiva dei contributi di cui al comma 2, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.

5. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agro alimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 4.**4.6 (testo 3)/1**

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 4.6 (testo 3) sopprimere le parole da: «Si provvede alla sostituzione» fino a: «dell'eventuale reclamo».

Art. 16.**16.502 (testo 2)/1**

BUGNANO

All'emendamento 16.502 (testo 2), sostituire il comma 15-bis con il seguente:

«15-bis. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le seguenti parole: ”, nonché il Ministro per i rapporti con le regioni”».

16.502 (testo 2)/2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 16.502 (testo 2) al comma 15-bis, sopprimere le seguenti parole: «quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e»

16.502 (testo 2)/3

PISCITELLI, FLERES, FLUTTERO, GALLONE, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SALTAMARTINI, ALICATA

All'emendamento 16.502 (testo 2), dopo il comma 15-bis, aggiungere i seguenti:

«15-ter. Al fine di sostenere la trasparenza dei prezzi all'ingrosso e garantire la reciprocità di trattamento fra Stati membri dell'UE, l'elettricità acquistata presso le borse degli stessi Stati membri, che ha ottenuto

il regolare diritto di importazione secondo le procedure europee, è assoggettata unicamente alle stesse addizionali ed imposizioni applicate all'energia acquistata presso la borsa elettrica italiana».

15-*quater*. Entro due mesi il governo è impegnato ad armonizzare la legislazione italiana secondo i suddetti principi di trasparenza e reciprocità di cui al comma precedente, eliminando eventuali discriminazioni nel frattempo occorse».

16.502 (testo 2)/4

PISCITELLI, FLERES, FLUTTERO, ALICATA

All'emendamento 16.502 (testo 2), dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:

«15-*ter*. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33».

18.8 (testo 2)/1

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 18.8 (testo 2) al capoverso 5-bis, sopprimere la lettera a).

Art. 30.

30.0.7 (testo 3)/1

BUGNANO

All'emendamento 30.0.7 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

«1) le parole: "l'importo della sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo della suddetta sanzione";

2) le parole: "del fatturato realizzato" sono sostituite dalle seguenti: "delle quote versate"».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 23 aprile 2009

Presidenza del Presidente

Gaetano PECORELLA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,35.